

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Preso atto dello stato di emergenza in atto deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione della infezione da Covid-19; vista la successiva decretazione d'urgenza emanata ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione della pandemia sul territorio nazionale, con particolare riguardo alla sospensione temporanea di talune attività produttive non essenziali e alle successive misure di sostegno ai cittadini e di rilancio dell'economia; preso atto delle misure disposte in tale contesto emergenziale con specifico riguardo all'organizzazione ed alle attività della pubblica amministrazione, che prevedono una serie di interventi volti a disciplinare in via temporanea taluni aspetti procedurali, con previsione di sospensioni o differimenti dei termini dei procedimenti e di adempimenti, anche di natura amministrativo-contabile, e specifici regimi derogatori rispetto alle ordinarie procedure, al fine apportare le necessarie semplificazioni e di continuare ad assicurare la funzionalità e la continuità dell'azione amministrativa a fronte delle criticità contingenti determinate dalla pandemia in corso; tenuto conto che le misure restrittive delle attività produttive e commerciali adottate nella situazione di emergenza hanno avuto un impatto negativo particolarmente rilevante sugli equilibri del settore automobilistico, che rappresenta l'ambito produttivo ed il contesto di riferimento primario in relazione al quale si espletano le funzioni e le attività istituzionalmente demandate all'Automobile Club d'Italia e, a livello territoriale, agli Automobile Club provinciali e locali ad esso federati; rilevato in particolare che le misure di *lockdown* adottate hanno determinato, come da ultimo rappresentato dalla Associazione FEDERAUTO in occasione della audizione sul decreto legge n.34/2020 presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, un sostanziale azzeramento del mercato auto italiano ed un crollo senza precedenti nel numero delle immatricolazioni di autoveicoli che ha fatto registrare nel bimestre marzo - aprile 2020 una perdita del 51% rispetto allo stesso periodo del 2019; considerato che gli interventi di cui sopra hanno determinato il sostanziale blocco dell'intera filiera dell'automotive con conseguenze particolarmente pesanti sull'andamento dei connessi servizi pubblici di carattere amministrativo erogati dall'Ente nell'ambito della gestione del pubblico registro automobilistico, le cui entrate hanno subito nel primo quadrimestre dell'anno una contrazione complessiva del 59,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una perdita che nel mese di aprile ha toccato il 91% rispetto ad aprile 2019; tenuto conto delle rilevanti ed imprevedibili ricadute negative venutesi conseguentemente a determinare sulle attività e sul bilancio dell'Ente; considerato che, anche a seguito della recente ripresa delle attività

produttive e commerciali del settore auto disposta a far data dal 4 maggio scorso, continua a permanere uno stato di forte incertezza circa le possibili evoluzioni dello scenario sanitario, sociale ed economico del Paese nell'immediato futuro e sulle conseguenze che l'attuale contesto di emergenzialità produrrà fino al termine del corrente anno sulle attività della Federazione e sui suoi equilibri di bilancio, non disponendo l'Ente e gli AC di ordinarie forme di finanziamento e contribuzione a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per la copertura dei propri costi di organizzazione e funzionamento; visto l'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC ad esso federati, una specifica facoltà di adeguamento con propri regolamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi di alcune previsioni di legge di carattere generale per le pubbliche amministrazioni nonché ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto Enti non gravanti sulla finanza pubblica; visto l'articolo 10, comma 1 bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha esteso detta facoltà di adeguamento dell'Ente con propria regolamentazione interna anche ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica; tenuto conto che nel loro complesso i regolamenti interni adottati dall'Ente disciplinano necessariamente aspetti e procedure inerenti ai profili gestionali ed amministrativi contabili interni previsti in relazione a situazioni e condizioni di ordinaria gestione, e non si riferiscono né prevedono specifica disciplina di regolamentazione per fare fronte a situazioni del tutto eccezionali ed imprevedibili, di immediato e rilevante impatto sull'Ente, come quelle concretezzatesi a seguito delle condizioni di emergenza sanitaria, economica e produttiva venutesi a determinare nel Paese come conseguenza della diffusione della pandemia da Covid-19; ritenuto conseguentemente di dovere apprestare le idonee misure di carattere temporaneo, anche nel quadro degli specifici ambiti di autonomia regolamentare già ampiamente riconosciuti all'Ente dai citati provvedimenti di legge in ragione delle sue specificità, atte ad assicurare la funzionalità dei processi amministrativi ed economico-finanziari interni in relazione all'eccezionale situazione in essere e fino allo scadere dello stato di emergenza; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; **delibera** fino alla cessazione dello stato di emergenza connesso all'epidemia da Covid-19 ed allo scopo di assicurare la piena funzionalità dell'Ente, possono essere motivatamente disapplicate, anche parzialmente, le prescrizioni dei vigenti regolamenti interni che abbiano contenuto interpretativo, attuativo o di regolamentazione di dettaglio di disposizioni di legge, qualora la loro applicazione risulti oggettivamente incompatibile con la situazione in atto o qualora prevedano condizioni, requisiti ed adempimenti aggiuntivi non contemplati dalla normativa di rango primario, che risultino tali da aggravare o impedire, in ragione delle condizioni di emergenzialità, l'iter dei procedimenti interni. Le deliberazioni e le determinazioni adottate ai sensi della presente

deliberazione sono precedute da conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti. La presente deliberazione è trasmessa per conoscenza all'Amministrazione vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.”.